

Allegato 5 – Regolamento del Servizio idrico Integrato

**REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE
DI ACQUA POTABILE NELL’A.T.O. “ALTO VENETO”**

I N D I C E

Titolo I NORME PER LA FORNITURA

Capitolo I - NORME GENERALI da art.1 ad art. 17

Capitolo II - ALLACCIAMENTI E APPARECCHI DI MISURA da art.18 ad art. 26

Capitolo III - ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI, MODALITA' DI PAGAMENTO da art.27 ad art.34

Titolo II NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

da art.35 ad art.41

Titolo III NORME PER LE BOCHE ANTINCENDIO

da art.42 ad art.45

Titolo IV DISPOSIZIONI VARIE

da art.46 ad art.53

TITOLO I

NORME PER LA FORNITURA

Capitolo I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua per gli usi domestici, industriali, agricoli, e assimilabili.

L'utilizzo per usi domestici è da ritenersi prioritario rispetto ad ogni altro uso. Pertanto, qualsiasi altro tipo di fornitura può essere in ogni momento revocata oppure temporaneamente sospesa, qualora la prosecuzione della fornitura stessa possa recare grave nocumento al servizio di distribuzione di acqua ad uso domestico, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.

Definizioni:

- Servizio Idrico Integrato** È l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, e di quelli di fognatura e depurazione delle acque reflue.
- A.T.O.** Ambito Territoriale Ottimale. Rappresenta la porzione di territorio, delimitata in base alla Legge Regionale n° 5 del 27.03.1998, nella quale viene riorganizzata la gestione del Servizio Idrico Integrato. L'A.T.O. denominato "Alto Veneto" comprende tutti i comuni della provincia di Belluno ad esclusione di Alano, Quero e Vas.
- A.A.T.O.** Autorità d'Ambito Ottimale "Alto Veneto". È l'Ente preposto alla programmazione, organizzazione ed al controllo del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'A.T.O., con esclusione di ogni compito di natura gestionale. Si compone di una struttura elettiva, designata dai sindaci e dal presidente della Provincia e da una struttura tecnico-amministrativa formata nei modi previsti per tutte le Pubbliche Amministrazioni.
- Gestore** Società alla quale è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato con delibera dell'A.A.T.O. n°40 in data 27.06.2003
- Contatore** Apparecchio installato sulla derivazione d'utenza per la misurazione dei volumi d'acqua erogati.

Allacciamento Tratto di tubazione compreso tra il punto di derivazione dalla condotta principale ed il contatore; comprende l'insieme di tutte le opere civili e da idraulico atte all'approvvigionamento idrico dell'utenza.

Art. 2 – Richiesta e condizioni per la fornitura dell'acqua e l'allacciamento alla rete idrica

Per ottenere la fornitura e/o l'allacciamento alla rete idrica è necessario presentare domanda al Gestore che eroga il servizio, preferibilmente utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore stesso e corredati dalle relative istruzioni per la compilazione e dall'elenco della eventuale documentazione da allegare.

Tutta la modulistica necessaria, unitamente alle istruzioni per la compilazione e presentazione della domanda, viene messa a disposizione dalla società B.I.M. Gestione Servizi Pubblici s.p.a. presso i propri sportelli e gli Uffici Comunali appartenenti all'A.T.O. "Alto Veneto", nonché sul proprio sito internet.

Richiesta di fornitura e/o allacciamento

La *domanda di fornitura* deve essere inoltrata dal soggetto che utilizza di fatto l'immobile e quindi anche la relativa fornitura d'acqua. Nella domanda, tra l'altro, dovrà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il quale si richiede la fornitura e l'ubicazione dell'immobile.

Nella *domanda di allacciamento* dovrà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il quale si richiede l'allacciamento, l'ubicazione dell'immobile e il diametro della rete interna di distribuzione (esistente o di progetto).

Per le modalità di perfezionamento delle richieste si rimanda agli artt. 5 e 6.

Il Gestore si impegna ad accettare ogni richiesta ad esso pervenuta, nei limiti della capacità della rete idrica in gestione e dei propri impianti, assicurando la priorità agli usi di tipo domestico. Qualora la domanda non possa essere accolta a causa dell'inadeguatezza strutturale della rete idrica, o per comprovati motivi tecnici, ovvero quando l'attivazione di un nuovo allacciamento possa causare disservizi alle utenze preesistenti, il Gestore provvederà a sospendere tale richiesta salvo accoglierla successivamente non appena saranno venute meno tutte le condizioni ostative individuate. In entrambi i casi si provvederà ad informare il richiedente fornendogli tutte le indicazioni necessarie.

Art. 3 – Punto di consegna, pressione di fornitura e portata massima derivabile

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del Dlgs n°31 del 2.2.2001 il punto di consegna coincide generalmente con la posizione del contatore. Per gli allacciamenti esistenti al 31.12.2003, ed il cui stato di conservazione si riveli tale da alterare (in modo continuativo o solo occasionale) le caratteristiche qualitative dell'acqua erogata dalla rete di distribuzione, il Gestore darà tempestiva comunicazione all'utente segnalando la necessità di provvedere alla sostituzione delle tubazioni di allaccio.

La fornitura dell'acqua è effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi del successivo art. 20 alle normali condizioni di esercizio della rete. Il valore minimo di pressione è stabilito in 1 bar

La portata massima prelevabile non potrà superare il 15% della portata nominale del contatore installato.

Art. 4 – Titolarità del contratto

L'acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante la realizzazione di una presa per ciascun'utenza, se possibile, o per ogni singolo fabbricato. L'utenza sarà di norma intestata al reale fruitore del servizio anche se non proprietario dell'immobile o del terreno servito.

In caso di Amministrazione Condominiale o società, l'utenza potrà essere intestata all'Amministratore o al legale rappresentante della stessa.

L'intestatario sarà pienamente responsabile nel caso di inadempienze nei confronti del presente regolamento.

Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente, oltre al pagamento del corrispettivo previsto per l'eventuale allacciamento (vedi art. 6) e delle competenze accessorie previste dal presente regolamento, dovrà provvedere alla firma del contratto, documento che impegna il Gestore alla fornitura dell'acqua.

All'atto della stipula del contratto, il richiedente certifica, nelle forme di legge, la disponibilità dell'immobile in qualità di proprietario o utilizzatore, la regolarità dello stesso in riferimento alle norme urbanistiche vigenti.

Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore.

All'atto della stipula, l'Utente riceverà una copia del presente Regolamento.

Art. 6 – Modalità di perfezionamento della richiesta di allacciamento

Nell'accogliere la domanda di allacciamento il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente sarà elaborato e consegnato all'utente un preventivo di allaccio. L'accettazione di tale preventivo costituisce a tutti gli effetti l'ordine per l'esecuzione dei lavori di allaccio da parte del Gestore.

Di norma, nei casi in cui si rendesse necessario attraversare con le tubazioni la proprietà di terzi, il richiedente dovrà provvedere ad acquisire le relative autorizzazioni dai proprietari dei fondi attraversati, sottoscrivendo un documento in cui dichiara di esserne in possesso. Qualora al richiedente dovessero essere negate queste autorizzazioni, il Gestore si impegna ad elaborare un eventuale tracciato alternativo, o ad attivarsi nei confronti dei confinanti intraprendendo tutte le azioni consentite dalla legislazione vigente al fine di addivenire alla soluzione del problema. Nel corso di tale procedimento, il Comune affiancherà il Gestore in tutte le attività che per legge non potranno essere a lui delegate.

Una volta ottenuto l'assenso alla costituzione di una servitù di passaggio, questo dovrà conservare validità negli anni, anche in caso di successiva vendita dei terreni attraversati.

Il pagamento di eventuali oneri per la servitù delle superfici interessate sono a carico del Gestore.

Qualora nel preventivo sia previsto il posizionamento del contatore all'esterno dell'abitazione da allacciare, i lavori avranno luogo solo in seguito alla predisposizione del relativo alloggiamento opportunamente coibentato.

Art. 7 – Durata del contratto di fornitura

Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze provvisorie o diversa specificazione nei termini contrattuali, avrà durata a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui è stipulata e si rinnoverà tacitamente per tutto l'anno successivo e così di seguito se non sarà disdetta mediante lettera raccomandata o mediante specifica richiesta presso gli sportelli del Gestore, da una delle parti.

Il tacito rinnovo, si intende fatto in base alle condizioni e tariffe contenute nel Regolamento vigente alla data del rinnovo stesso.

Art. 8 – Modalità di recesso dal contratto. Riattivazione

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura (ad esempio gli inquilini allo scadere del contratto di locazione), devono darne comunicazione scritta al Gestore indicando il recapito per l'invio della chiusura contabile dell'utenza di norma 30 giorni prima indicando la data di effettiva cessazione della fornitura.

Oltre al consumo rilevato sarà addebitata all'utente l'intera entità della quota fissa.

In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile ovvero penale.

Qualora l'intestatario del contratto in essere risulti irreperibile, la richiesta di recesso potrà essere sottoscritta anche dall'utente che subentra, sotto la sua responsabilità, unitamente alla dichiarazione di avere titolo all'utilizzo dell'immobile.

In caso di decesso dell'intestatario la disdetta potrà essere presentata da un erede dello stesso, sotto la responsabilità di quest'ultimo. In questa situazione, in caso di inadempienza, i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi accettanti dell'intestatario del contratto.

La riattivazione del contatore potrà essere fatta esclusivamente dal Gestore, solo dopo che sia stato perfezionato il relativo contratto di fornitura da parte dell'utente che subentra. In difetto di ciò, il consumo di acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge civili e penali.

Art. 9 – Tipo di utenze

Ai fini dell'utilizzazione restano definiti i seguenti tipi di utenza:

- 1) uso domestico residenti: comprende i consumi esclusivamente domestici dei residenti, pertanto non può essere applicata in caso di utilizzo promiscuo con negozi, uffici, attività produttive in generale.

- 2) uso produttivo: comprende i consumi degli stabili destinati esclusivamente alle attività commerciali, artigianali, industriali, e servizi, nonché uffici, studi professionali, alberghi, banche, convitti, uso cantiere nei lavori di edilizia e ingegneria civile in genere.
- 3) uso agricolo: comprende i consumi delle latterie sociali, degli usi rurali, e di tutte le attività di lavorazione della terra e dell'allevamento del bestiame, esercitate con regolare partita IVA. Nel caso di uso promiscuo con consumi di tipo domestico l'utenza sarà interamente classificata come al punto 1.
- 4) uso pubblico: comprende tutti gli edifici pubblici sede di Comuni, Provincia, Comunità Montane, gli edifici di proprietà dei suddetti Enti, scuole con esclusione dei convitti, edifici di culto.
- 5) Uso domestico non residenziale: comprende i consumi esclusivamente domestici dei non residenti, pertanto non può essere applicata in caso di utilizzo promiscuo con negozi, uffici, attività produttive in generale.
- 6) uso cantiere: comprende i consumi delle attività di impresa nella conduzione dei cantieri edili
- 7) Utenze sprovviste di contatore: sono quelle utenze che alla data del 01.01.2004 sono ancora sprovviste di contatore
- 8) Ospedali: comprende i consumi delle strutture ospedaliere con esclusione degli uffici e delle sedi amministrative distaccate che rientrano nella categoria Usi produttivi
- 9) uso antincendio: per l'alimentazione di idranti, naspi ed impianti antincendio in genere (vedi titolo III);
- 10) uso temporaneo e/o occasionale: manifestazioni e sagre

Art. 10 – Forniture particolari e speciali

Il Gestore si riserva la facoltà di concedere forniture straordinarie e temporanee in casi particolari utilizzando collegamenti provvisori alle bocche antincendio, alle fontane, o ad altre prese esistenti sulla rete.

La fatturazione dei relativi consumi avverrà successivamente in base a misure dei consumi oppure a valutazioni che saranno svolte caso per caso con criteri di analogia e destinazione d'uso prevalente.

Art. 11 – Tariffe

Le tariffe di vendita dell'acqua e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate secondo quanto previsto dal Disciplinare di gestione del servizio idrico integrato intercorrente tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito Ottimale "Alto Veneto", ed in accordo con la normativa vigente.

Tutte le tasse, imposte ovvero oneri, comunque imposti per legge o regolamento, inerenti la fornitura ed ai consumi dell'acqua sono a carico dell'Utente ed il loro importo è esposto nelle fatture.

Per le sole utenze occasionali o temporanee approvvigionabili mediante collegamenti provvisori, prima della stipula del contratto di fornitura è previsto il pagamento di una quota forfettaria giornaliera comprensiva di ogni onere per l'allaccio ed anche per l'eventuale

scarico in fognatura (se di tipo domestico o assimilabile), in relazione al diametro della tubazione richiesto.

Analogamente ed in via transitoria, per tutti gli utenti privi di contatore, la tariffa prevede un canone annuo forfettario distinto per ciascuna tipologia di utenza, e determinato dall'A.A.T.O..

Le tariffe relative agli interventi di allacciamento, riparazione, manutenzione, sostituzione dei contatori, e ad ogni altra attività del Gestore, potranno essere aggiornati con apposito provvedimento dell'A.A.T.O. nel corso del contratto di fornitura.

Art. 12 – Divieto di subfornitura

E' vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte dell'Utente il Gestore avrà il diritto di risolvere il contratto di fornitura senza obbligo alcuno di preavviso.

Art. 13 – Sospensione o revoca della fornitura

E' vietato utilizzare gli impianti di fornitura dell'acqua per uso diverso da quello richiesto, pena la sospensione immediata della fornitura stessa senza obbligo di alcun preavviso da parte del Gestore e l'eventuale successiva risoluzione del contratto di fornitura.

Art. 14 – Obblighi, responsabilità dell'Utente, divieti.

All'utente è richiesta tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietà del Gestore installati presso l'utenza stessa.

In particolare l'Utente dovrà:

- segnalare tempestivamente al Gestore eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla condotta a monte del contatore;
- ricercare ed eventualmente eliminare immediatamente qualunque guasto sulle proprie condotte a valle del contatore che possa provocare dispersioni d'acqua;
- utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;
- effettuare, l'autolettura dei consumi idrici registrati dal contatore ogni qualvolta gli sia richiesto dal Gestore.

L'Utente è pertanto responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese per le riparazioni.

È fatto espressamente divieto di:

- collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento;
- fare uso dell' acqua potabile per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

Art. 15 – Interruzioni della fornitura provocate dal congelamento dell'acqua

L'Utente dovrà porre estrema cura nel proteggere dal gelo tutta la parte di allacciamento a valle del punto di consegna, soprattutto nei tratti dell'impianto maggiormente esposti. In

particolare dovrà provvedere alla protezione del gruppo di misura e dell'intero allacciamento mediante adeguati accorgimenti, segnalando tempestivamente al Gestore eventuali danni al contatore.

In nessun caso il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per la mancanza d'acqua causata dal congelamento della stessa e l'utente dovrà provvedere a propria cura e spese allo scongelamento delle tubazioni. Qualora tali operazioni dovessero riguardare anche il tratto di tubazione a monte del gruppo di misura dovrà essere data preventiva comunicazione al Gestore.

Art 16 – Interruzioni e irregolarità del servizio

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, limitazioni di fornitura o diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore quali guasti od incidenti, scioperi, o dovute a particolari esigenze tecniche quali manovre di organi di regolazione, by-pass, ecc.. In nessuno di tali casi il titolare del contratto di fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni. Solamente in caso di interruzione programmata del servizio, il Gestore si impegna a dare preventivo avviso mediante idonee e proporzionate modalità, in funzione del numero di utenze interessate.

Pertanto, gli utenti che per la natura della propria attività o per qualunque altra esigenza richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva con un'autonomia non inferiore alle 48 ore. Il Gestore dovrà comunque provvedere, con sollecitudine, a rimuovere le cause del disservizio.

Sovrappressioni: il gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da aumenti di pressione nella rete di distribuzione provocati da guasti o dall'azionamento di organi di regolazione, sia in manuale che mediante dispositivi automatici, o da altre cause prevedibili ed imprevedibili, qualora l'Utente non abbia provveduto all'installazione di un riduttore di pressione a valle del contatore ed al mantenimento della piena efficienza del dispositivo.

Torbidità: il Gestore non assume alcuna responsabilità per l'occasionale presenza di torbidità e depositi nell'acqua erogata, oltre il valore massimo ammissibile, dovuti ad eventi pluviometrici eccezionali, alla riparazione di guasti sulla rete, al prolungato mancato utilizzo del servizio, alla vetustà delle tubazioni di allacciamento o alla struttura ad albero della rete di distribuzione che per caratteristiche intrinseche non consenta la continua circolazione dell'acqua nelle tubazioni.

Riparazioni e manutenzioni sulla rete: in seguito alla temporanea interruzione del servizio, nei primi istanti successivi al riempimento delle condotte si potrebbe verificare un'alterazione della trasparenza dell'acqua a causa della movimentazione di depositi all'interno delle tubazioni; in tali casi l'Utente dovrà lasciar fluire l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione, senza per questo pretendere dal Gestore una detrazione dei consumi utilizzati a tale scopo.

Il Gestore si impegna comunque ad adottare tutte le cautele necessarie per prevenire o comunque limitare i temporanei disservizi di cui ai punti precedenti.

Art. 17 – Sopralluoghi e verifiche

Risulteranno a carico dell'Utente gli interventi conseguenti a richieste inoltrate al Gestore per verificare cause di inconvenienti nel servizio di erogazione qualora dette cause risultino non imputabili al Gestore stesso.

Capitolo II

ALLACCIAMENTI – APPARECCHI DI MISURA

Art. 18 – Allacciamento

Si intende per allacciamento l'insieme di tutte le opere civili e da idraulico atte all'approvvigionamento idrico di una o più utenze poste anche in immobili diversi. Fanno parte integrante dell'allacciamento la saracinesca di derivazione stradale, il relativo chiusino, le tubazioni ed il rubinetto di arresto a monte del contatore. Ogni allacciamento, immediatamente a monte del contatore (o dei contatori nel caso di utenze multiple) potrà essere dotato di un attacco filettato da ½ pollice con relativo rubinetto al fine di consentire l'agevole posizionamento di un manometro qualora ritenuto necessario dal Gestore.

Il Gestore procede all'allacciamento alla rete nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente regolamento.

Spetta al Gestore determinare le caratteristiche tecniche e fisiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore.

Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile e ispezionabile.

Art. 19 – Collocazione del contatore

Ogni allacciamento dovrà essere dotato di un numero di contatori pari al numero di utenze servite.

Il gruppo di misura si compone delle seguenti parti ordinate da monte a valle:

- rubinetto di arresto di monte;
- contatore con sigillo;
- rubinetto di arresto di valle;
- rubinetto di scarico;
- valvola di ritegno;
- riduttore di pressione.

Tutti i dispositivi sono obbligatori. È ammesso anche l'utilizzo di singoli apparecchi dotati di più funzioni. Nel caso di edifici esistenti, per comprovate motivazioni tecniche, si potrà derogare alla precedente disposizione.

Ogni altro apparecchio (ad esempio un filtro), fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, potrà essere installato dall'Utente solamente a valle della valvola di ritegno.

Ogni dispositivo posto a valle del contatore è di proprietà dell'Utente cui spetta ogni onere per l'installazione e la manutenzione.

Il contatore sarà collocato di norma all'interno delle abitazioni in posizione concordata con il Gestore. Nel caso il contatore debba essere collocato al di fuori dell'edificio, esso verrà posto sul confine di proprietà in apposito pozzetto, o nicchia, adeguatamente protetto dal gelo.

In particolare, per immobili con due o più utenze di tipo condominiale, l'installazione dei contatori potrà avvenire all'interno di spazi comuni facilmente accessibili, protetti dagli agenti atmosferici ed in posizioni atte a consentire una facile manutenzione e lettura.

Art. 20 – Proprietà

La proprietà degli allacciamenti realizzati a partire dal 1.1.2004 è del Gestore che si riserva la possibilità di utilizzare la parte di allacciamento posta a monte del contatore per effettuare eventuali nuove derivazioni senza che l'Utente possa richiedere indennizzi di alcun genere.

Art. 21 – Oneri di costruzione

I nuovi allacciamenti saranno realizzati esclusivamente ed integralmente dal Gestore con personale proprio o tramite impresa esterna incaricata, operante secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico approvato dall'A.A.T.O., indipendentemente dalla posizione del contatore. All'Utente sarà richiesto un contributo di allaccio fisso per i primi 6 m ed un'eccedenza variabile in funzione del diametro della tubazione, secondo quanto riportato nella tariffa di allacciamento.

I lavori saranno eseguiti dopo la restituzione del preventivo sottoscritto per accettazione da parte dell'Utente; il relativo pagamento sarà effettuato sulla base di fattura emessa dal Gestore a lavori ultimati. L'importo potrà essere suscettibile di aggiornamento qualora tra la data di accettazione e quella di pagamento intervengano variazioni delle componenti di costo o modifiche ai luoghi di intervento. In tal caso il Gestore è tenuto a sottoporre a nuova approvazione del richiedente il preventivo stesso.

La richiesta dei lavori e la loro esecuzione, non impegnano il Gestore alla fornitura dell'acqua, che sarà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto.

Art. 22 – Rinuncia all'esecuzione dei lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore addebiterà al richiedente le spese relative alla parte di lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale stesso, nonché i costi di preventivazione, emettendo la relativa fattura, salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente.

Art. 23 – Oneri di manutenzione

La manutenzione sulle tubazioni di allacciamento fino al contatore compreso sarà effettuata dal Gestore a sua cura e spese, fatta salva la verifica di eventuali danni imputabili a terzi o all'utente stesso.

Per gli allacciamenti realizzati in data antecedente il 1° gennaio 2004 il gestore si riserva la facoltà di spostare il contatore in posizione conforme alle indicazioni del presente regolamento in relazione alle connesse attività manutentorie.

Qualsiasi modifica allo stato del terreno privato interessato dalla posa dell'allacciamento e per una fascia di m. 3,00 a cavallo della tubazione, dovrà essere concordata dall'utente con il Gestore.

Il Gestore non effettua di norma alcun intervento di verifica da eseguirsi a valle del contatore. Potrà in ogni caso derogare a tale disposizione in seguito a richiesta scritta del Utente, sulla base di proprie valutazioni tecniche e di opportunità; tutti gli oneri per tali interventi saranno comunque sempre a carico del concessionario.

Art. 24 – Disposizioni varie

Gli allacciamenti esistenti in derivazione dalla condotta principale comportano la responsabilità in solido delle utenze interessate.

Il personale tecnico del Gestore ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento le opere costituenti l'allacciamento e di farle eventualmente modificare qualora ritenga che esse siano di pregiudizio al buon funzionamento dell' impiantistica idraulica. A tale effetto non potrà mai essere negato dall' utente agli incaricati l' accesso alla sua proprietà.

In particolare, l'utente non potrà impedire al Gestore di effettuare la riparazione di perdite sull'allacciamento, anche nella porzione ricadente su suolo privato.

Sulla base di comprovati elementi tecnici legati alla vetustà dell'allacciamento, il Gestore potrà procedere al rifacimento integrale dello stesso, addebitando gli oneri tariffari all'utente.

Art. 25 – Contatori – Manutenzione

I contatori, salvo quelli esistenti già di proprietà dell'utente, sono di proprietà del Gestore che ne stabilisce il tipo ed il calibro, in relazione alla natura della fornitura ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della stipula del contratto.

Il Gestore, a mezzo di propri incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, avrà libero accesso ai propri impianti ed al contatore installato entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento; nel caso di variazione di portata per mutate esigenze e/o caratteristiche dell'utenza, il Gestore si riserva di addebitare all'Utente le spese relative.

Il Gestore potrà concedere lo spostamento del contatore qualora esso si trovi in posizione di difficile accessibilità o in seguito a modifiche effettuate sull'impianto idraulico interno. Qualora però l'impiantistica interna non dovesse presentare sufficienti garanzie di affidabilità ed un buono stato di conservazione, si dovrà preventivamente provvedere alla sostituzione di quanto non idoneo. Gli oneri di spostamento del contatore saranno addebitati all'Utente secondo la vigente tariffa.

Art. 26 – Custodia dei contatori

L'Utente ha l'obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori.

Tutti gli apparecchi di misura vengono dotati di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. Qualora il personale dipendente del Gestore accerti la manomissione del sigillo, dovrà provvedere all'immediato ripristino dello stesso addebitando all'Utente le relative

Disciplinare di affidamento

Allegato 5 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa. La ripetuta rimozione del sigillo, o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono comunque dar luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di fornitura.

Il Gestore può inoltre ordinare in qualsiasi momento lo spostamento di misuratori posti in luoghi non facilmente accessibili ai propri tecnici, e tali lavori dovranno essere sempre consentiti dall'Utente.

CAPITOLO III

ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI – MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 27 – Rilevazione dei consumi

Ai fini della determinazione dei consumi l'erogazione del servizio ha inizio dalla data effettiva dell'attivazione del contatore; l'unità di misura utilizzata è il metro cubo.

L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale della Gestore di gestione l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. In caso di assenza dell'Utente al momento della lettura, l'incaricato lascerà una cartolina sulla quale l'Utente dovrà riportare i dati dei consumi e successivamente consegnarla o inviarla agli uffici competenti secondo le modalità consentite (posta, fax, e-mail). La lettura dei contatori è normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore, che ha comunque facoltà di eseguire letture supplementari di controllo a vantaggio dell'Utente.

Normalmente, la lettura dei contatori è effettuata due volte all' anno.

È prevista altresì la possibilità di autolettura dei contatori da parte dell' utente da effettuarsi su apposito modulo lasciato dal personale incaricato ovvero inviato al domicilio dell' utente. Quando richiesta, l' autolettura deve considerarsi obbligatoria. Qualora l' utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi (contatore sporco, vetro rotto, ecc.), dovrà comunque restituire la scheda di autolettura riportando in essa specificatamente quanto riscontrato.

In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell' utente, la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente o dell'anno precedente in caso di durata minore. In mancanza di questi elementi, si opererà in base ai consumi medi delle utenze aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato, per il periodo di un anno. Il gestore potrà così effettuare la fatturazione sulla base di tali consumi medi stimati.

Art. 28 – Contatori multiutenza e promiscui

Si intende per contatore multiutenza quello che alimenta più unità immobiliari distinte, facenti parte o meno di un unico fabbricato.

Nelle abitazioni esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile la separazione degli impianti idrici interni, è ammessa la presenza di contatori multiutenza. In tale caso, se antecedentemente al giorno 01.01.2004 sono stati sottoscritti più contratti di fornitura relativi allo stesso contatore, i consumi rilevati saranno ripartiti dal Gestore in parti uguali tra le utenze servite, salvo diverse disposizioni contenute nei contratti di fornitura fino alla loro scadenza.

Per i contatori multiutenza installati successivamente al 01.01.2004, verrà sottoscritto un unico contratto in seguito al quale i consumi saranno addebitati mediante l'emissione di una unica fattura intestata al soggetto che avrà sottoscritto il contratto stesso.

Per i casi nei quali la multiutenza interessi usi diversi soggetti a diversa tariffazione (contatori promiscui), si procederà ripartendo in parti uguali, salvo diverse indicazioni derivanti dai contratti in essere, applicando a ciascuna utenza la tariffa di competenza.

I proprietari, qualora provvedano al rifacimento integrale dell'impianto o alla straordinaria manutenzione dello stesso, sono obbligati ad effettuare la separazione delle tubazioni di alimentazione per consentire la posa di un contatore per ciascuna utenza.

Art. 29 – Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione del medesimo, è valutato secondo quanto indicato nell'art. 28.

Nei casi di manomissione del contatore, da imputarsi all'Utente, ed in carenza degli elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di valutazioni tecniche, riferite alla media di casi analoghi.

Art. 30 – Guasti ai contatori ed accessori

La riparazione e l'eventuale sostituzione dei contatori, salvo i casi di danneggiamento per dolo o per colpa dell'Utente, sono a carico del Gestore.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati.

Art. 31 – Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente

Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, il Gestore dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo idonee apparecchiature.

L'Utente, o persona da questi delegata, potrà assistere a sua cura ed eventuali spese, alle prove in argomento. Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dall'Utente se presente. Nel caso che la verifica dimostri un irregolare funzionamento il Gestore provvederà anche al rimborso o al recupero di eventuali errate fatturazioni. A tal fine saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell'errore nella fatturazione, i consumi storici dell'ultimo anno o in mancanza di questi elementi i consumi di utenti aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato per il periodo presunto di mal funzionamento. In ogni caso il contatore sarà sostituito senza onere alcuno a carico del Utente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalle normative in vigore il Gestore provvederà ad addebitare all'Utente secondo i parametri indicati nella relativa tariffa e fatti salvi eventuali ulteriori oneri non previsti ad ogni modo addebitati sempre all'Utente, a copertura delle spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica.

Art. 32 – Consumi eccessivi per rotture all'impianto a valle del contatore

Di norma, è considerato consumo eccessivo un consumo rilevato superiore al 150% del precedente. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione

dell' utente su eventuali consumi eccessivi, anche se sproporzionati, pur adoperandosi per quanto possibile a segnalare all'Utente tali anomalie.

Art. 33 – Pagamento dell'acqua erogata e relative modalità

Ogni fornitura di acqua, a qualsiasi titolo avvenuta, è a carico dell'Utente. L'acqua è pagata in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore. La quota fissa sarà fatturata in due rate pertanto il semestre iniziato sarà computato per intero.

La fatturazione avverrà sempre suddividendo il consumo secondo fasce tariffarie applicate al consumo reale o al consumo presunto, se la fatturazione sarà di acconto nel caso di lettura non eseguita.

La fatturazione, comprensiva degli oneri per fognatura e depurazione se dovuti, è effettuata con periodicità semestrale, modificabile dal Gestore nel corso del contratto, fatta salva la facoltà di fatturazioni supplementari autorizzate dall'AATO.

La fattura conterrà gli importi dovuti per le seguenti voci:

- quota fissa riferita alla categoria di utenza;
- tariffa di acquedotto sul consumo riferito alla categoria di utenza secondo l'articolazione tariffaria stabilita dall'AATO;
- eccedenze eventuali;
- eventuali indennità di mora e recupero spese generali di esazione;
- tariffe di fognatura e depurazione secondo la tariffa in vigore;
- oneri fiscali.

La fattura sarà recapitata nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dall'Utente che dovrà provvedere al pagamento integrale secondo le modalità ed i termini indicati nella fattura stessa. Tali modalità e termini potranno variare nel corso del contratto, garantendo in ogni caso un periodo non inferiore a 15 giorni tra la data di emissione ed il termine di pagamento.

In casi particolari potranno essere effettuate rateizzazioni sull'importo delle fatture emesse, applicando comunque gli interessi legali. Il Gestore si riserva il diritto di respingere o meno la richiesta di rateizzazione ed in ogni caso il numero e l'importo delle rate sarà stabilito dal Gestore stesso.

Il pagamento potrà essere effettuato dall'Utente o dall'Istituto di Credito da questi delegato e regolarmente convenzionato con il Gestore.

Nessun indennizzo o diminuzione di tariffa spetta inoltre agli utenti per eventuali interruzioni nel servizio di erogazione dell' acqua determinati da eccezionale siccità, da lavori di manutenzione alle opere dell' acquedotto, o per lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

Norme transitorie.

Per tutte le utenze prive di contatore, ma regolarmente allacciate all'acquedotto in data antecedente il 31.12.2003, è previsto in via transitoria il pagamento di un canone annuo forfettario, come indicato nell'art. 11 del presente regolamento, che verrà fatturato in dodicesimi, e pertanto il mese iniziato sarà computato per intero. Per l'installazione del contatore l'Utente dovrà provvedere al pagamento di un contributo fisso iniziale, il cui

importo è riportato nella tariffa, nonché alla predisposizione, a sua cura e spese, di idoneo alloggiamento nei termini indicati nel precedente art. 19.

A tal fine, il Gestore ha predisposto un programma per la progressiva installazione di un contatore presso ciascuna utenza, operando nei tempi più rapidi compatibilmente con l'effettivo numero di contatori di cui sarà accertata la mancanza. Gli utenti non potranno pretendere l'installazione in tempi diversi da quanto programmato dal Gestore.

L'Utente ha pertanto l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso alla proprietà ed al fabbricato nonché di autorizzare l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla posa del contatore.

Art. 34 – Mancato pagamento

Qualora l'Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura ha la facoltà di richiedere al Gestore l'eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento. A sua volta il Gestore darà riscontro alla richiesta entro i 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dei pagamenti. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Gestore provvederà ad emettere una nuova fattura corretta fissando i termini di pagamento in 15 giorni dalla data di emissione. In caso contrario l'Utente dovrà provvedere al pagamento della fattura entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta.

In ogni caso, in difetto di pagamento entro la scadenza fissata, anche se il ritardo è dovuto a mancato recapito della stessa per fatto non imputabile al Gestore, si avvierà il procedimento per il recupero dei crediti attraverso l'emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo raccomandata A.R., indicanti le somme dovute e gli ulteriori seguenti importi:

- indennità di mora una tantum pari ad • 6,00, oltre alle spese generali di esazione, per ritardati pagamenti fino ad un mese dalla scadenza;
- indennità di mora pari al tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali, oltre alle spese generali di esazione, per ritardati pagamenti dopo un mese dalla scadenza;

fatta salva, se applicabile, la disposizione in tema di interesse per ritardato pagamento prevista dal D.lgs del 9/10/2002 numero 2312.

In caso di perdurante grave inadempimento da parte dell'Utente nel pagamento delle fatture, decorso il termine previsto nel sollecito, il Gestore ha diritto di procedere alla sospensione della fornitura dell'acqua, previa comunicazione raccomandata A.R. come previsto dall'art. 1565 del Codice Civile, alla risoluzione unilaterale del contratto di concessione, ed al recupero dei crediti tramite riscossione coattiva in unica rata secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n° 43 del 28.01.1988.

L'Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione rimanendo il Gestore esonerato da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare.

Per il ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto previamente a pagare le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti.

Disciplinare di affidamento

Allegato 5 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Il Gestore ha pertanto sempre il diritto di suggellare o rimuovere il contatore nel caso di gravi inadempimenti, tra i quali la persistente insolvenza dell'utente o quando l'uso dell'acqua fosse stato riattivato abusivamente mediante apertura di rubinetti o rotture di sigilli, salva sempre ogni azione legale al riguardo.

TITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 35 – Prescrizioni e collaudi

L'impianto per la distribuzione dell'acqua dopo il contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, in osservanza delle norme vigenti in materia.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti interni di competenza del Utente ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti.

In forza di ciò, qualora l'installazione non fosse ritenuta idonea, il Gestore potrà sospendere la fornitura dell'acqua, previo preavviso scritto o anche in assenza di preavviso qualora sussistano ragioni di sicurezza, ferma restando la sua estraneità ad ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dall'impianto di proprietà dell'Utente.

Ogni impianto idraulico a valle del contatore dovrà comunque essere stato soggetto a collaudo nonché di certificato di conformità ai sensi della L. 46/90.

Art. 36 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

É severamente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti contenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee. É inoltre vietato collegare i tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete di competenza del Gestore con apposito giunto dielettrico isolante, e non può essere assolutamente utilizzato come prese di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'Utente prelevi acqua da pozzi, sorgenti autonome o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti interni diversamente forniti.

Art 37 – Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore che si riserva di prescrivere eventuali modifiche.

Art. 38 - Serbatoi

Nel caso di accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 39 – Modifiche

Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti.

Da parte sua l'Utente non potrà apportare alcuna modifica:

- al punto dove si trova collocato il contatore;
- al punto di allacciamento sulla condotta principale.

In caso di inadempienza il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'Utente possa reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 40 – Danni e responsabilità

Sono di stretta pertinenza dell'Utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore non può essere chiamato in alcun modo a rispondere dei danni che potessero derivare a terzi dagli impianti interni. Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di necessarie manovre sulla rete idrica da essa gestita per cause ad esso non imputabili; è consigliato pertanto dotare gli impianti interni privati di adeguate protezioni onde salvaguardarli da eventuali danni.

Art. 41 – Vigilanza

Il Gestore ha sempre diritto di verificare e controllare le opere, le condutture, i misuratori e quant'altro di sua proprietà. Il personale, munito di tessera di riconoscimento, deve pertanto poter accedere agli impianti sia esterni che interni, per le periodiche verifiche di consumo, o per accertare alterazioni e guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dal regolamento e dal contratto.

In caso di opposizione o di ostacolo il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

TITOLO III

NORME PER LE BOCHE ANTINCENDIO

Art . 42 – Bocche antincendio

Per bocche antincendio si intendono le singole bocche di erogazione degli idranti a colonna, di quelli sottosuolo e dei naspi.

Per le bocche antincendio deve essere stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello destinato ad altri usi; restano pure distinte per quanto possibile le relative prese di alimentazione.

L'Utente deve fornire al Gestore lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone immediata notifica agli uffici preposti. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio saranno applicati speciali sigilli. L'Utente avrà il diritto di servirsene esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento, senza dover corrispondere alcuna somma al Gestore per i volumi d'acqua erogati allo scopo.

Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'Utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Gestore entro 24 ore, mediante comunicazione scritta, affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti da incendio, oppure non fosse stato dato l'avviso tempestivo di cui sopra, il personale tecnico del Gestore provvederà all'immediato ripristino dell'integrità dei sigilli addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa, salvo il maggior danno accertato. È infatti responsabilità esclusiva dell'Utente accertarsi della regolare tenuta dei sigilli per le bocche antincendio di sua competenza.

Le bocche antincendio degli idranti pubblici, o comunque di uso pubblico, non sono soggette all'apposizione del sigillo. Il Gestore si riserva comunque di intraprendere i provvedimenti che riterrà opportuni per tutelarsi da prelievi abusivi di acqua.

Il Gestore non si assume inoltre alcuna responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata disponibile al momento dell'uso.

Oneri di costruzione.

La costruzione della linea ad uso antincendio sarà a totale cura e spese dell'Utente, mentre il Gestore si limiterà ad eseguire con proprio personale o ditta incaricata, il solo attacco alla tubazione principale addebitando i costi previsti dalla tariffa vigente.

Qualora per motivi di sicurezza ai fini della prevenzione incendi, venga richiesta al Gestore l'installazione di uno o più idranti, collegati alla rete dell'acquedotto e posizionati in suolo pubblico o privato, questi provvederà all'esecuzione dei relativi lavori ponendo ogni onere a carico del richiedente, sulla base di un preventivo appositamente redatto.

Art. 43 – Modalità di installazione della bocche antincendio

A valle della presa realizzata dal Gestore l'Utente dovrà provvedere all'installazione di una valvola di arresto. Tale valvola dovrà essere sempre in posizione di "aperto" e la responsabilità di questa condizione ricade totalmente ed esclusivamente sul Utente.

Inoltre, al fine di verificare costantemente l'effettiva efficienza dell'impianto, l'Utente dovrà installare, a sue cure e spese, un manometro, munito di rubinetto di intercettazione, sull'impianto interno a valle della valvola.

In seguito alla richiesta scritta dell'Utente e col pagamento delle spese relative il Gestore consentirà la rimozione dei sigilli per le periodiche operazioni di verifica e collaudo, secondo le modalità che saranno precisate di volta in volta, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto interno.

Il Gestore si riserva il diritto di far eseguire tutte le opere necessarie, a suo giudizio, per garantire il controllo della presa ed il corretto funzionamento dell'impianto. La determinazione del diametro della presa, il numero di bocche da collocarsi e la loro distanza dalla presa sarà effettuata dal progettista dell'impianto sulla base dei valori forniti dal Gestore relativamente alla pressione mediamente disponibile in rete ed al diametro della condotta principale. Il Gestore si riserva il diritto di concedere un diametro inferiore per la presa, qualora quello richiesto sia ritenuto eccessivo in relazione alla consistenza della rete di distribuzione, senza che per questo possano essergli addebitate responsabilità di alcun genere. In questo caso spetterà solo all'Utente valutare l'eventuale opportunità di realizzare una vasca di accumulo dotata di apposita stazione di pompaggio.

Art. 44 – Tariffa per bocche antincendio

L'Utente deve versare un canone fisso annuo per la rete antincendio, indipendentemente dal numero di idranti presenti, anche qualora sia installato un contatore a monte della rete stessa. Detto canone è stabilito dall'A.A.T.O. e sarà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria.

Tutte le bocche antincendio di uso pubblico non sono soggette al pagamento del canone.

Art. 45 – Attivazione e consegna della presa per bocche antincendio

Al momento del completamento dell'esecuzione dell'impianto interno da parte dell'Utente, il Gestore provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscrivere da parte dell'Utente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la posizione, ed il numero delle bocche installate. Da tale momento responsabile dell'efficienza dell'impianto resta unicamente l'Utente, che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa. Quest'ultimo si riserva comunque il diritto di controllare e verificare in qualunque momento lo stato dei sigilli e a tal fine dovrà avere sempre libero accesso ai punti in cui sono collocate le bocche antincendio, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art 46 – Identificazione dei dipendenti

I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che, nell'espletamento delle loro funzioni, dovranno esibire a richiesta.

Art 47 - Prescrizioni generali

L'Utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Gestore ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 48 – Sospensione dell'erogazione dell'acqua

Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua quando:

- l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite senza preavviso e l'Utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore;
- l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi dei consumi non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
- non sia regolarmente pagata la fattura dell'acqua in seguito ad esplicita comunicazione di sollecito;
- quando sia impedito l'accesso al personale del Gestore per la lettura del contatore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
- siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti;
- siano manomessi i sigilli al contatore; in tal caso l'Utente sarà penalizzato nella misura di un'ipotesi di consumo calcolato in funzione dell'utilizzo e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata dal Gestore;
- all'Utente intestatario ne subentri uno nuovo che non abbia eseguito la prescritta voltura del contratto;
- da un periodo superiore ad un anno non esistano misuratori con regolare contratto di fornitura ed in tal caso il Gestore non ha obbligo alcuno di ripristino;
- in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento.

In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura.

Art. 49 – Reclami

L'Utente, salvo diversa espressa indicazione riportata nella domanda di concessione idrica o in una seguente comunicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di fornitura dell'acqua, dove ogni comunicazione sarà inviata dal Gestore.

Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Gestore per iscritto. Non sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale dipendente. Fanno eccezione le sole segnalazioni tecniche con carattere di urgenza (guasti, perdite ecc.).

Art. 50 - Sanzioni

Senza pregiudizio dell'azione penale nei confronti di chi ha eseguito o fatto eseguire l'installazione di contatori o allacciamenti d'acqua "in diretta" dalla rete idrica in mancanza dell'espletamento dei necessari adempimenti, e comunque per ogni tipo di violazione del vigente Regolamento, il Gestore regolarizza le situazioni sopra citate addebitandone gli oneri conseguenti per intero all'Utente.

In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento il Gestore provvederà ad applicare le sanzioni amministrative nella forma e nei modi stabiliti dall'A.A.T.O..

Art. 51 - Applicabilità del diritto - Controversie

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti. Per ogni controversia tra il Gestore e l'Utente è competente esclusivamente il Foro di Belluno.

Art. 52 – Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo. L'Utente sottoscrive all'atto dell'eventuale preventivo e/o della stipula del contratto una dichiarazione nella quale dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di accettare tutte le clausole in esso contenute.

Il Gestore si riserva la facoltà di modificare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'approvazione da parte dell'A.A.T.O. "Alto Veneto".

Art. 53 – Decorrenza

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale precedente ed entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'A.A.T.O. "Alto Veneto".

I contratti di concessione dell'acqua sottoscritti dagli Utenti con i singoli Comuni sono da ritenersi automaticamente trasferiti al nuovo Gestore alle condizioni previste dal presente Regolamento, salvo i casi di formale disdetta del contratto in atto.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUEDOTTO

Tariffa di allacciamento

DIAMETRO ALLACCIO	fino a 2'' incluso	da 2''1/2 fino a 4''	oltre i 4''
Contributo di allacciamento fino a 6 metri ⁽¹⁾	• 250,00 ⁽²⁾	• 450,00 ⁽²⁾	sulla base di preventivo analitico ⁽²⁾
IVA	di legge	di legge	di legge

⁽¹⁾ il contributo di allacciamento comprende i ripristini delle pavimentazioni su suolo pubblico; i ripristini delle pavimentazioni su suolo privato restano a carico del richiedente

⁽²⁾ contributo comprensivo di posa contatore

Eccedenza per lunghezze superiori a 6 metri • 50,00 + IVA di legge di metro

Spese per il contratto di fornitura

Spese amministrative	• 10,33 (marca da bollo)
----------------------	--------------------------

Posa contatore su allacci esistenti al 31/12/2003

Contributo posa contatore	• 150,00
---------------------------	----------

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUEDOTTO

TARIFFA INTERVENTI A PAGAMENTO PRESSO L'UTENZA

TIPOLOGIA INTERVENTO	TARIFFA (Euro)
Allacciamento	
Ricerca perdite a valle del contatore ed esternamente al fabbricato, mediante geofono o correlatore (<u>tariffa oraria</u>)	43,00
Sgelatura tubazioni in acciaio (<u>tariffa oraria</u>)	45,00
Riparazione perdite a valle del contatore ed esternamente al fabbricato fino alla profondità di 2,0 m (ripristini esclusi) ⁽¹⁾ fino al diametro DN 50	380,00
per diametri maggiori del DN 50.....	450,00
Segnalazione tubazioni interrato e chiusini metallici a valle del contatore	40,00
TIPOLOGIA INTERVENTO	TARIFFA (Euro)
Gruppo di misura a valle del contatore	
Sostituzione rubinetto di arresto.....	35,00
Riparazione perdita sul rubinetto di arresto.....	25,00
Controllo e pulizia riduttore di pressione	28,00
Sostituzione guarnizioni	28,00
Sostituzione raccorderia varia (riduzioni, raccordi, nipples, gomiti ecc.)	35,00
Smontaggio e pulizia apparecchiature varie (filtri, valvole ecc.).....	28,00
Misuratore	
Rimozione temporanea del contatore per il periodo invernale	25,00
Installazione del contatore dopo il periodo invernale.....	25,00
Pulizia filtro del contatore	25,00
Sostituzione contatore danneggiato, o per aumento di portata ⁽²⁾ diametro DN 10 a turbina	36,00

Disciplinare di affidamento

Allegato 5 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

diametro DN 20 a turbina	38,00
diametro DN 25 a turbina	55,00
diametro DN 32 a turbina	58,00
diametro DN 40 a turbina	100,00
diametro DN 50 a turbina	160,00
diametro DN 65 a mulinello assiale Woltmann.....	370,00
diametro DN 80 a mulinello assiale Woltmann.....	420,00
diametro DN 100 a mulinello assiale Woltmann.....	460,00
sovrapprezzo per emettitore di impulsi.....	30,00
Sostituzione cristallo contatore.....	28,00
Sostituzione orologeria contatore.....	30,00
Spostamento contatore ⁽³⁾	25,00
Verifica funzionamento contatore ⁽⁴⁾	50,00
Installazione contatore per riattivazione utenza	20,00
Installazione contatore per utenze temporanee	30,00
Contributo per installazione di nuovo contatore per utenze precedentemente sprovviste di contatore (art. 34 del Reg.) ⁽³⁾	150,00
Ripristino del sigillo sul contatore	50,00

Disciplinare di affidamento

Allegato 5 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

TIPOLOGIA INTERVENTO	TARIFFA (Euro)
<i>Prestazioni varie</i>	
Controlli regolare funzionamento (verifica pressione, ecc.) a valle del contatore	25,00
Misura della portata di una bocca di erogazione antincendio mediante tubo di Pitot	30,00
Chiusura temporanea dell'acqua / riapertura	20,00
Riapertura dell'acqua per utenze morose	50,00
Ripristino del sigillo sulle bocche antincendio	70,00
Mano d'opera da idraulico (<u>tariffa oraria</u>) ⁽⁵⁾	20,00

I prezzi esposti si intendono al netto dell'I.V.A.

Note:

(1) per sostituzione di tratti di tubazione o per i ripristini di pavimentazioni di qualunque tipo viene redatto un apposito preventivo;

(2) senza emettitore di impulsi per telelettura;

(3) per impianti con l'alloggiamento già predisposto per l'installazione; per interventi che comprendono manodopera e materiali, gli stessi saranno addebitati al costo, oltre alla cifra dello spostamento

(4) l'importo è dovuto solo se il contatore risulta correttamente funzionante (art. 32 del Regolamento);

(5) per lavori non espressamente contemplati nelle voci di tariffa, ed esclusa la fornitura dell'eventuale materiale necessario.

L'importo indicato nella tariffa dovrà essere corrisposto per intero anche se l'intervento viene effettuato in occasione della lettura del contatore.

**REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
NELL’A.T.O. “ALTO VENETO”**

REGOLAMENTO
PER L'USO DELLA FOGNATURA,
PER GLI SCARICHI IDRICI E PER LA DEPURAZIONE

ADOTTATO IN ESECUZIONE:

- ◆ del Verbale d'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "ALTO VENETO" n° 40 del 27 giugno 2003.

REDATTO CON RIFERIMENTO:

- ◆ al Decreto Legislativo 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ alla Legge 05.01.1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ alla Delibera Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977;
- ◆ alla Legge Regionale 16.04.1985 n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ al Piano Regionale di Risanamento delle Acque - P.C.R. 01.09.1989 n° 962 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ alla Legge Regionale 27.03.1998 n° 5 e successive modifiche ed integrazioni;

APPROVATO:

INDICE

SEZIONE 1 - NORME GENERALI

ART. 1	Oggetto del Regolamento	PAG. 4
ART. 2	Applicazione del Regolamento	PAG. 4
ART. 3	Definizioni	PAG. 4
ART. 4	Competenze	PAG. 7

SEZIONE 2 - SCARICHI IN FOGNATURA

TITOLO 1 - NORME GENERALI

ART. 5	Obbligo d'allacciamento	PAG. 7
ART. 6	Autorizzazione allo scarico	PAG. 8
ART. 7	Esecuzione delle opere d'allacciamento	PAG. 8
ART. 8	Allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura	PAG. 9
ART. 9	Fognatura delle strade e delle piazze	PAG. 9
ART. 10	Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti d'allacciamento	PAG. 9
ART. 11	Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff dismesse	PAG. 10
ART. 12	Immissioni vietate	PAG. 10
ART. 13	Scarico di acque bianche	PAG. 10
ART. 14	Precauzioni contro l' inquinamento delle acque meteoriche	PAG. 10
ART. 15	Rilevazione dei prelievi idrici autonomi e quantità scaricate	PAG. 11
ART. 16	Visite tecniche e verifica delle opere	PAG. 11

TITOLO 2 - SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI

ART. 17	Autorizzazione all' allacciamento ed allo scarico	PAG. 11
ART. 18	Validità dell' autorizzazione allo scarico	PAG. 12
ART. 19	Modalità tecniche d' allacciamento	PAG. 12
ART. 20	Norme particolari per le utenze non abitative	PAG. 12
ART. 21	Scarichi d'insediamenti temporanei e di campeggi	PAG. 12

TITOLO 3 - SCARICHI INDUSTRIALI

ART. 22	Condizioni d' ammissibilità	PAG. 12
ART. 23	Autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico	PAG. 13
ART. 24	Validità dell'autorizzazione allo scarico	PAG. 13
ART. 25	Unioni di più scarichi	PAG. 14
ART. 26	Impianti di sollevamento	PAG. 14
ART. 27	Impianti di pretrattamento	PAG. 15
ART. 28	Modalità d'allacciamento e norme tecniche generali	PAG. 15

SEZIONE 3 - TARIFFE

ART. 29	Tariffe di fognatura e di depurazione	PAG. 16
---------	---------------------------------------	---------

SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 30	Sanzioni amministrative	PAG. 16
ART. 31	Utenze non allacciabili alla fognatura	PAG. 16

SEZIONE 1 - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento:

- a) disciplina l'uso della fognatura e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo ad essa allacciati nell'ambito del territorio di competenza dell'A.A.T.O. "Alto Veneto" come stabilito dalla LEGGER. 27.03.1998 n° 5 e successive modifiche ed integrazioni, e per quanto già non regolato dalle leggi statali e regionali.
- b) è volto all'applicazione delle leggi statali e regionali ed ha lo scopo di stabilire in particolare:
 - i tipi e le modalità di scarico ammissibili,
 - i limiti d' accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura, dell'impianto di depurazione e del recapito finale della fognatura,
 - le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti d' accettabilità,
 - le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento, delle autorizzazioni allo scarico e dei rinnovi,
 - le norme tecniche per gli allacciamenti,
 - le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del Regolamento.

2. Il presente Regolamento limita le norme precettive esclusivamente alle attività che per legge, o per loro intrinseca esigenza, devono essere regolate e limitate in modo dettagliato e predeterminato e stabilisce criteri generali e norme d' indirizzo in tutti i casi in cui sia più opportuna una discrezionalità del Gestore in relazione ai casi concreti al fine di evitare formalismi inutili.

ART. 2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento contengono principi tecnici e procedurali ai quali attenersi.
2. Nell' applicazione delle norme d' indirizzo, i soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento, assumeranno i provvedimenti di competenza nel rispetto sostanziale e non formale delle stesse.
3. I soggetti tenuti all'osservanza del presente Regolamento devono inoltre attenersi ai principi generali dell'economicità dei procedimenti ed evitare d' imporre agli utenti prestazioni o vincoli o comunque richiedere documenti non previsti o comunque non necessari per il rispetto delle norme regolamentari e per le relative finalità.
4. Con appositi specifici provvedimenti sarà data attuazione alle norme di cui alla legge 31.12.1996 n° 675 (legge sulla privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Nel presente Regolamento è stata adottata la stessa terminologia tecnica delle normative vigenti in materia. Tutte le definizioni sottoelencate hanno esclusiva valenza tecnica e caratterizzano la qualità delle acque escludendo un loro valore ai fini della tariffa.
2. In particolare si definiscono:
 - a) **Soggetti**
 - ◆ **“Utente”** o **“Titolare”** dello scarico: persona fisica che presenta la domanda d'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico e responsabile di uno o più allacciamenti o di uno o più scarichi nella fognatura;
 - ◆ **“Gestore”**: società di gestione del Servizio Idrico Integrato individuata dall'A.A.T.O. "Alto Veneto".
 - b) **Autorizzazioni**
 - ◆ **“Autorizzazione all'allacciamento”**: provvedimento scritto, emesso dal Gestore, con il quale l'Utente viene autorizzato, fatte salve e rispettate le autorizzazioni di competenza di altri Enti, ad eseguire le opere di scarico sul privato;

Allegato 5 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- ◆ **“Autorizzazione allo scarico”**: provvedimento scritto con il quale l’Utente viene autorizzato a scaricare le acque reflue nella fognatura.

c) Acque

- ◆ **“acque bianche”**: acque meteoriche di dilavamento o acque provenienti da falde idriche sotterranee o acque provenienti da scambi termici indiretti;
- ◆ **“acque nere”**: acque reflue derivanti dalle varie attività dell’uomo e provenienti da edifici o da insediamenti di civile abitazione, commerciale, artigianale, industriale, agricolo, ricreativo, eccetera; nell’ambito delle suddette acque nere di distinguono le “acque grigie” (saponate e/o grasse) derivanti dagli scarichi di cucine, lavanderie domestiche, docce, lavandini e lavabi adibiti all’igiene personale e da servizi igienici in genere;
- ◆ **“acque reflue domestiche”**: acque reflue provenienti da edifici di tipo residenziale, da insediamenti ad uso commerciale o di prestazione di servizi, da edifici scolastici (con esclusione dei laboratori scientifici e didattici), ricreativi e sportivi, da servizi igienici e bagni, ovunque siano collocati, e comunque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- ◆ **“acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche”**:
 - a) acque reflue definite al comma 7 dell’articolo 28 del D.Lgs. 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare sono assimilabili alle domestiche le acque reflue provenienti da ogni attività lavorativa in genere, industriale, artigianale o relativa a prestazioni di servizi che, prima d’ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i seguenti limiti (articolo 17 delle Norme d’Attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque – P.C.R. 01.09.1989, n° 962 e successive modifiche ed integrazioni):

TEMPERATURA	30 °C
PH	6.5 – 8.5
SOLIDI SOSPESI	500 mg/l
C.O.D.	900 mg/l
B.O.D.5	500 mg/l
RAPPORTO C.O.D./B.O.D.5	< 1.8
AZOTO TOTALE	80 mg/l
AZOTO AMMONIACALE	30 mg/l
FOSFORO TOTALE	20 mg/l
TENSIOATTIVI TOTALI	10 mg/l
GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI	100 mg/l

altri inquinanti, qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti d’ accettabilità previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs. 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

- ◆ **“acque reflue industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilabili alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) Edifici

- ◆ **“edifici ed insediamenti esistenti”**: sono quelli per cui, alla data di presentazione della domanda d’autorizzazione all’allacciamento e/o allo scarico, sono già dotati di abitabilità o agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
- ◆ **“edifici ed insediamenti nuovi”**: sono quelli per cui è stato rilasciato l’apposito atto o per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione od è stata presentata al Comune di competenza la denuncia d’ inizio attività, secondo le normative vigenti in materia, e non è stata ancora rilasciata l’abitabilità o l’agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
- ◆ **“edifici ed insediamenti di civile abitazione”**: sono quelli adibiti esclusivamente ad uso residenziale;

- ◆ “edifici ed insediamenti di attività lavorative e ricreative”: sono quelli adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, agricolo, di prestazione di servizi, ricreativo (teatri, cinema, sagre paesane, ecc.) ed in genere adibiti esclusivamente ad uso lavorativo o ricreativo;

e) Fognatura

- ◆ “fognatura”: una rete organica ed organizzata di collettori e manufatti impermeabili, ubicata su suolo pubblico o gravata di servitù pubblica, dotata di un impianto di depurazione terminale;
- ◆ “fognatura separata”: una fognatura costituita da due differenti condotte: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- ◆ “fognatura mista”: una fognatura costituita di una sola condotta per le acque nere e bianche;
- ◆ “impianto di depurazione”: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione d' idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari;
- ◆ “impianto di pretrattamento”: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti qualitativi richiesti per l'immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- ◆ “allacciamento”: tratto di tubazione posta tra il collettore fognario e l'edificio, o l'insediamento, dove vengono prodotte le acque reflue da scaricare. L'allacciamento si distingue in:
 - tratto di competenza del Gestore: compreso tra la fognatura ed il confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata anche se non dell'Utente titolare dello scarico e comunque non oltre il pozzetto di allacciamento;
 - tratto di competenza dell'Utente: compreso tra il confine di proprietà con il suolo pubblico e l'edificio, o l'insediamento, dove saranno prodotte le acque reflue da scaricare.

f) Manufatti

- ◆ “pozzetto d'allacciamento”: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell'allacciamento e dotato di sifone;
- ◆ “pozzetto d'ispezione”: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione delle condotte;
- ◆ “pozzetto d'ispezione e prelievo”: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico;
- ◆ “pozzetto condensagrassi”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque grigie; è costituito da un vano di separazione dei liquami, deve essere dotato di una soletta di copertura atta a permettere l' estrazione dei fanghi ed una corretta ispezione all' interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico;
- ◆ “vasca biologica”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono essere completamente interrati e dotati di tubo di ventilazione.
- ◆ “vasca tipo Imhoff”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d' estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all' interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta.
- ◆ “vasca a tenuta o pozzo nero”: manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d' accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l' estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all' interno della vasca stessa.
- ◆ “corpo idrico superficiale”: corso d'acqua che ha una portata naturale nulla per meno di 120 giorni all'anno.
- ◆ “sub-irrigazione”: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate che dipartono dal pozzetto d'ispezione posto a valle della vasca tipo Imhoff.

Allegato 5 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

- ◆ “sub-irrigazione con drenaggio”: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate, che dipartono dal pozzetto d’ispezione posto a valle della vasca Imhoff, e da una o più condotte, poste sotto alle precedenti, scaricanti in un idoneo corpo ricettore.
- ◆ “pozzo perdente”: manufatto predisposto per la dispersione nel terreno di acque reflue chiarificati e/o di acque bianche; è costituito da un pozzo forato di forma cilindrica privo di platea di fondazione.

ART. 4 COMPETENZE

1. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:
 - a) l’applicazione e la riscossione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alle normative vigenti;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni all’allacciamento alla fognatura;
 - c) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità delle acque reflue nella fognatura in base alle normative vigenti in materia;
 - d) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione della acque reflue nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico sia se realizzate su suolo pubblico o, per pubblico interesse, realizzate su fondi privati;
 - e) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione dei lavori delle opere di allacciamento in suolo pubblico, fino ai confini di proprietà (pozzetto d’allacciamento escluso);
 - f) la valutazione, compreso il rilascio delle eventuali prescrizioni, dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali ed i progetti relativi alle reti fognarie di tutte le nuove urbanizzazioni e lottizzazioni sia pubbliche che private;
 - g) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato;
 - h) la gestione e manutenzione ordinaria delle opere fognarie di competenza del Gestore;
 - i) l’ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio ed allo scarico delle infrastrutture fognarie, degli impianti di depurazione a servizio delle fognature;
 - j) la gestione documentale per gli scarichi produttivi.
2. Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore:
 - a) l’effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall’origine dello scarico fino alla confluenza nella fognatura ed il prelievo di campioni di acque reflue al fine di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b) la segnalazione alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni alle leggi vigenti che di conseguenza assumeranno i provvedimenti del caso.
3. Sono di competenza delle Amministrazioni Comunali:
 - a) il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali nella fognatura;
 - b) l’assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle normative vigenti;
 - c) la pulizia delle caditoie delle strade e delle piazze.

SEZIONE 2 - SCARICHI IN FOGNATURA

TITOLO 1 - NORME GENERALI

ART. 5 OBBLIGO D’ALLACCIAMENTO

1. Gli edifici o gli insediamenti che producono acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, ubicati ad una distanza inferiore o uguale a quella specificata nella “tabella delle distanze” sottoriportata, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista; qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a seguito del benestare insindacabile del Gestore.

Tabella delle distanze:

NUMERO DI UTENZE DELL'EDIFICIO O DELL'INSEDIAMENTO	DISTANZA D'ALLACCIAMENTO
1	50 ml
2	60 ml
3	70 ml
4	80 ml
5	90 ml
6 e oltre	100 ml

Tale distanza deve essere misurata tra la parete dell'edificio, o insediamento, più vicina alla fognatura e:

- la linea di confine tra la proprietà privata ed il suolo pubblico;
- l'asse della fognatura stessa qualora quest'ultima sia ubicata su terreno privato.

2. Il Gestore potrà derogare a tale obbligo qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento) sentito anche il parere del Comune competente per territorio.

3. Gli edifici, o gli insediamenti, che producono acque reflue industriali, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia. Qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a seguito del benestare insindacabile del Gestore.

4. Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Gestore stabilisce le modalità d'allacciamento dei fabbricati esistenti; tali modalità sono vincolanti per gli Utenti allacciandi. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere d' allacciamento nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

5. Il Gestore medesimo provvede ad eseguire gli allacciamenti in caso d' inerzia o rifiuto degliUtenti addebitandone agli stessi i relativi oneri, previa comunicazione dei termini di esecuzione, dei costi e delle modalità di pagamento.

6. Ogni allacciamento alla fognatura deve essere autorizzato come di seguito indicato.

ART. 6 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Ogni scarico nella fognatura, o modifica dello stesso, deve essere autorizzato come di seguito indicato.

2. Per soggetto Titolare dello scarico, e quindi colui che è tenuto a richiederne l' autorizzazione al Gestore, e/o a comunicare al Gestore eventuali variazioni (di proprietà e/o di tipo di acque reflue da scaricare), qui s' intende:

- a) per scarichi di acque reflue domestiche: gli scarichi di acque reflue domestiche non sono soggette all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico in base al comma 4 dell 'art. 45 del D.Lgs 152/99;
- b) per scarichi di acque reflue, di qualsiasi natura, provenienti da edifici o insediamenti di attività lavorative o ricreative: il titolare o il legale rappresentante dell'attività lavorativa o ricreativa che produce le acque reflue di scarico.

Per gli scarichi di acque reflue industriali si rimanda al titolo 3 del presente Regolamento.

3. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti.

4. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione della relativa autorizzazione, in difetto della quale il gestore procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'utente inadempiente.

5. Ogni nuovo scarico s' intende attivato dal giorno stesso del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 7 ESECUZIONE DELLE OPERE D'ALLACCIAMENTO

1. Le opere d'allacciamento su suolo pubblico fino al confine di proprietà, pozzetto d'allacciamento escluso, sono eseguite direttamente dal Gestore, secondo le norme del Capitolato Tecnico, o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l' allacciamento.

2. In via eccezionale ed in deroga al precedente comma, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire le opere d'allacciamento su suolo pubblico; tali opere dovranno essere eseguite, secondo le norme del Capitolato Tecnico, da un'impresa che dimostri idonea capacità tecnica ed organizzativa.

3. Ogni richiedente l' allacciamento è tenuto a versare un contributo d' allacciamento a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'istruttoria della pratica, per la progettazione delle opere di allacciamento, per i sopralluoghi e per la realizzazione delle opere d' allacciamento; l'importo del contributo d'allacciamento, riportato nella tabella tariffa allegata al presente Regolamento, e le modalità di riscossione sono parimenti fissate dal Gestore.

4. Le opere d'allacciamento da realizzarsi su suolo privato, sono eseguite dall'Utente in base alle prescrizioni tecniche fornite dal Gestore in sede di sopralluogo e di rilascio dell'autorizzazione.

ART. 8 ALLACCIAMENTO DI LOCALI A QUOTA INFERIORE RISPETTO ALLA FOGNATURA

1. Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico di acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota della fognatura e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.

2. In particolare quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, a cura e spese dell'utente, le cui condotte di mandata devono essere disposte in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nella fognatura. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

3. Il Gestore, in casi particolari e per difficoltà tecnico-economiche, può derogare da quanto stabilito nei precedenti commi motivandone la scelta.

4. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico, ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della fognatura.

ART. 9 FOGNATURA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE

1. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli edifici e gli insediamenti fronteggianti cortili, parcheggi e strade pubbliche e private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla fognatura.

2. I proprietari delle suddette aree scoperte, siano essi privati che Enti o Società pubbliche, debbono provvedere alla loro canalizzazione sino alla fognatura bianca o mista, rispettando le disposizioni del presente Regolamento anche per quanto riguarda l'autorizzazione all'allacciamento e la tariffa.

3. Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura o comunque di idonee caditoie per le acque meteoriche secondo le indicazioni del Gestore in modo da evitare versamenti di acqua, limo e materiali vari sull'area pubblica.

4. I piani attuativi degli strumenti urbanistici generali devono contenere il progetto della rete fognaria rispettando le norme stabilite per la costruzione delle reti comunali e le prescrizioni del Gestore.

ART. 10 MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIAMENTO

1. I manufatti d'allacciamento, ubicati in suolo pubblico o gravati di servitù pubblica, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Gestore.

2. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento private sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Gestore.

3. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme del presente Regolamento, dei manufatti d'allacciamento ubicati in suolo privato.

4. E' facoltà del Gestore segnalare agli Utenti la necessità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale si provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi a consuntivo. Per motivi igienico-sanitari dovuti a negligente comportamento degli Utenti, il Gestore si riserva la facoltà della segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 11 POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE

1. Quando l'utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempendoli con idoneo materiale inerte costipato.

ART. 12 IMMISSIONI VIETATE

1. E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici, sostanze acide e/o corrosive o, in generale, che possono essere dannosi per gli utenti e per il personale addetto alla manutenzione o che possano danneggiare le condotte e gli impianti.

2. E' vietato immettere nella fognatura nera le acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e le acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico di dette acque nella fognatura mista; in tal caso lo scarico dovrà essere dotato di un misuratore di portata per la quantificazione e pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.

3. Per quanto qui non previsto si rimanda alle leggi vigenti in materia.

ART. 13 SCARICO DI ACQUE BIANCHE

1. Le acque bianche ed assimilabili alle bianche non possono essere immesse nella fognatura nera.

2. Le acque bianche ed assimilabili alle bianche devono essere immesse nella fognatura bianca qualora esistente; possono essere immesse nella fognatura mista solo previo motivato ed insindacabile benestare del Gestore.

3. In assenza della fognatura bianca, le acque bianche ed assimilabili, qualora le caratteristiche geomorfologiche del terreno lo consentano e previo ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti, devono essere scaricate:

- a) in corpo idrico superficiale, qualora esistente nelle vicinanze,
- b) in pozzo perdente,
- c) in sub-irrigazione con o senza drenaggio,
- d) in altri recapiti equivalenti.

4. I pluviali delle fronti degli edifici non devono scaricare l'acqua sulla pubblica via e possono essere allacciati alla fognatura mista o bianca, con sifone al piede, in base alle prescrizioni del Gestore. L'onere dell'allacciamento è a totale carico dell'utente richiedente. E' vietato introdurre nei predetti pluviali qualsiasi scarico all'infuori delle acque meteoriche di dilavamento.

ART. 14 PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

1. Qualora il Gestore conceda all'utente di scaricare le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne nella fognatura mista, gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l' inquinamento delle stesse acque meteoriche.

2. In particolare sono vietati gli accumuli all' aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti solidi, differenziati o indifferenziati, di qualsiasi tipo di attività (commerciale, artigianale, industriale, agricola, eccetera) che possano essere causa di fenomeni di trascinamento e di solubilizzazione d'inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi d'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alcune aree dell' insediamento, il Gestore può autorizzare l' immissione di queste nella fognatura, imponendo specifiche prescrizioni.

ART. 15 RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E QUANTITÀ SCARICATE

1. I Titolari degli edifici o insediamenti che utilizzano approvvigionamenti idrici autonomi devono specificarlo nella domanda d'autorizzazione allo scarico e sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione. Ai fine della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua reflua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita dall'acquedotto (pubblico o privato), prelevata o accumulata dall'utente, tramite fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, eccetera).

2. Gli Utenti devono installare, a propria cura e spesa, su ciascuna fonte di prelievo autonomo, strumenti di misura omologati approvati dal Gestore, qualora le acque prelevate vengano successivamente scaricate nella fognatura. Tali strumenti sono sigillati a cura del Gestore, i cui incaricati possono sempre accedervi durante lo svolgimento dell' attività.

3. Tutti gli Utenti, sia che provvedano autonomamente, sia che utilizzino l' acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi d' acqua che non comportino scarichi nella fognatura possono chiedere al Gestore di accertare e quantificare tali usi.

4. Gli utenti che modificano le modalità d'approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d'autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Gestore entro dieci giorni.

5. Le spese per il rilevamento del consumo idrico autonomo saranno a totale carico dell'Utente. Il Gestore si riserva d'effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate.

6. Qualora non fosse presente idoneo misuratore di portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, la tariffa di fognatura e depurazione per le utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo verrà calcolata ed applicata sulla base della dichiarazione annuale quantitativa e qualitativa dei consumi presunti prevista dalle normative vigenti in materia.

ART. 16 VISITE TECNICHE E VERIFICA DELLE OPERE

1. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori d'allacciamento, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati tecnici approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata.
3. Ultimate le opere d'allacciamento all'interno della proprietà privata, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore.

TITOLO 2 - SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI

ART. 17 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO

1. La domanda d' allacciamento alla fognatura, da redigersi sull'apposito modulo prestampato, deve essere presentata al Gestore.
2. Il Gestore, effettuato il sopralluogo presso l'utenza, redige l'autorizzazione all'allacciamento comprendente lo schema delle opere, completo degli elementi tecnici descrittivi, ed il relativo preventivo di spesa e la invia all'Utente allacciando che lo restituisce sottoscritto per accettazione.
3. Fatte salve le autorizzazioni dei competenza di Terzi e degli Enti competenti, l'Utente può realizzare le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le modalità impartite dal Gestore comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.
4. Durante l'esecuzione delle opere di scarico il Gestore si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, anche sul suolo privato, per verificarne la conformità a quanto stabilito nell'autorizzazione all'allacciamento.
5. L'Utente, ultimate le opere d'allacciamento di propria competenza secondo le modalità impartite dal Gestore, ne dà comunicazione scritta al Gestore medesimo mediante l'apposito modulo predisposto allegato all'autorizzazione all'allacciamento.

ART. 18 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L' autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza secondo le modalità tecniche indicate negli elaborati predisposti dal Gestore stesso.
2. L' introduzione di modifiche strutturali, e/o di destinazione d' uso, e/o di qualsivoglia altra natura che possa determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda ed il successivo rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 19 MODALITÀ TECNICHE D'ALLACCIAMENTO

1. Le modalità ed i criteri tecnici d'allacciamento e le caratteristiche tecniche delle fognature interne sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico.
2. Qualora il collettore allaccio attraversi proprietà private diverse da quella dell'Utente, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore dell'Utente dell'allaccio che potrà accedervi in ogni momento per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione

ART. 20 NORME PARTICOLARI PER LE UTENZE NON ABITATIVE

1. Per le utenze non abitative, in tutti i casi in cui l' attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con le sole acque reflue domestiche, è obbligatoria l' installazione di un pozzetto d' ispezione e prelievo secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico ed in base alle normative vigenti in materia.

2. Ad attivazione dello scarico avvenuta, il Gestore provvederà direttamente ad effettuare i prelievi di campioni di acque reflue di scarico che saranno successivamente analizzati da laboratori autorizzati secondo le normative vigenti in materia. Le relative spese saranno a carico dell'Utente.

In deroga il Gestore può autorizzare l'Utente ad effettuare per proprio conto sia i prelievi dei campioni sia le relative analisi di laboratorio riservandosi l'effettuazione dei necessari controlli.

3. Il certificato d'analisi dimostrerà il rispetto, o meno, dei limiti posti dalla tabella di cui all' art. 3 del presente Regolamento. Qualora anche uno solo di tali limiti non venga rispettato lo scarico viene classificato di tipo industriale; in tal caso l'Utente sarà tenuto alla sottoscrizione di un'autorizzazione allo scarico come previsto al successivo Titolo 3 per gli insediamenti d' attività industriali.

4. Il Gestore può derogare dalle prescrizioni di cui al precedente comma qualora il superamento dei limiti sia contenuto in un intervallo limitato; detto intervallo sarà valutato di volta in volta in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione.

5. Di norma, il prelievo dei campioni dei liquami di scarico da analizzare sarà effettuato dopo un congruo periodo dall'attivazione dello scarico medesimo, alla presenza dell'Utente e degli incaricati del Gestore, a monte di qualsiasi trattamento e durante lo svolgimento delle fasi lavorative che producono i liquami stessi.

ART. 21 SCARICHI D'INSEDIAMENTI TEMPORANEI E DI CAMPEGGI

1. Ai fini del presente Regolamento s' intendono insediamenti temporanei le installazioni, fisse o mobili per sagre paesane, giostrine circhi e per manifestazioni ricreative e sportive in genere. Tali scarichi sono considerati di tipo domestico in base all' articolo 3 del presente Regolamento.

2. I suddetti insediamenti, i campeggi, le aree sosta camper, i campi nomadi ed i cantieri per nuove edificazioni o ristrutturazioni devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e devono essere allacciati alla fognatura in base a quanto stabilito dal presente Regolamento.

TITOLO 3 - SCARICHI INDUSTRIALI

ART. 22 CONDIZIONI D'AMMISSIBILITÀ

1. Le acque reflue industriali sono ammesse nella fognatura nera o mista a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione e rispettino i limiti stabiliti dall'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Gestore, in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione, si riserva la possibilità d'accettare nella fognatura acque reflue conformi a quanto stabilito dall'articolo n. 33 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le acque reflue provenienti dai servizi igienici, bagni, docce, mense, abitazioni e comunque di natura domestica, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse nella fognatura e sono soggette alle norme di cui al Titolo 2 del presente Regolamento.

4. Le acque bianche non sono ammesse nella fognatura mista; il Gestore, per situazioni di comprovata difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche, potrà concordare con il Titolare dello scarico le modalità dello stesso.

5. Per situazioni di comprovata difficoltà di smaltimento delle acque meteoriche il Gestore avrà cura di concordare con il Titolare dello scarico le modalità di scarico.

ART. 23 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO

1. La domanda d' allacciamento e scarico nella fognatura, da redigersi sull'apposito modulo prestampato, deve essere presentata al Gestore che provvederà, nelle forme e nei modi di legge, a presentarla al Comune

Allegato 5 – Regolamento del Servizio Idrico Integrato

per quanto di competenza. Le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico dichiarate dall'Utente costituiscono il presupposto del procedimento e delle determinazioni del Gestore.

2. Il Gestore, valutata la domanda ed effettuato il sopralluogo, può concedere o meno l' utilizzo della fognatura in relazione alle compatibilità tecniche delle infrastrutture fognarie e depurative.
3. Qualora il Gestore non conceda l' utilizzo della fognatura, le acque reflue industriali dovranno essere scaricate sul suolo o sugli strati superficiali del suolo, in corpo idrico superficiale o in vasca a tenuta; in tal caso dovrà essere richiesta opportuna autorizzazione agli Enti competenti.
4. Il Gestore, qualora conceda l'utilizzo della fognatura, stabilisce:
 - il preventivo di spesa e lo schema dell'allacciamento e lo invia all'Utente allacciando che lo restituisce sottoscritto per accettazione,
 - la frequenza annuale di prelievo di campioni di acque reflue industriali da analizzare, con i relativi parametri; i prelievi dei campioni e le analisi saranno effettuate direttamente dal Gestore che ne addebiterà le spese all'Utente;
 - la tariffa del servizio di fognatura e depurazione che l'Utente sarà tenuto a corrispondere al Gestore medesimo.
5. L'autorizzazione all'allacciamento viene rilasciata dal Gestore.
6. Fatte salve le autorizzazioni dei competenza di Terzi e degli Enti competenti, l'Utente può realizzare le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le modalità impartite dal Gestore comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.
7. Durante l'esecuzione delle opere di scarico il Comune ed il Gestore si riservano la facoltà di effettuare sopralluoghi, anche sul suolo privato, per verificarne la conformità a quanto stabilito nell'autorizzazione all'allacciamento.
8. L'Utente, ultimate le opere d'allacciamento di propria competenza, secondo le modalità impartite dal Gestore, ne dà comunicazione scritta al Gestore medesimo mediante l'apposito modulo predisposto allegato all'autorizzazione all'allacciamento.
9. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata all'Utente dal Comune, dopo che il Gestore ha verificato la conformità delle opere d'allacciamento e scarico.

ART. 24 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L' autorizzazione allo scarico s'intende rilasciata per l'utenza secondo le modalità tecniche indicate negli elaborati predisposti dal Gestore.
2. L' introduzione di modifiche strutturali, e/o di destinazione d' uso, e/o di qualsivoglia altra natura che possa determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda ed il successivo eventuale rilascio di una nuova autorizzazione. Tale disposizione si applica quando:
 - la nuova portata massima giornaliera superi di oltre il 20 % quella autorizzata;
 - il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali elementi inquinanti superino di oltre il 10 % i valori dichiarati nella domanda d'allacciamento;
 - venga rilevata, nelle acque reflue industriali scaricate la presenza di nuovi elementi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti d'accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore, modifichino il misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile all'insediamento produttivo.
3. In applicazione delle normative vigenti in materia, l'autorizzazione allo scarico ha validità di quattro anni; il rinnovo deve essere richiesto almeno dodici mesi prima della scadenza utilizzando l'apposito modulo.
4. L'autorizzazione allo scarico può essere revocata dal Comune, su indicazione del Gestore, quando vengano accertate infrazioni al presente Regolamento o alle normative vigenti in materia; in particolare quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - mancato rispetto dei limiti d'accettabilità;
 - mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal Gestore;

- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento, dei collettori privati d'allacciamento e dei sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione delle acque reflue;
- modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue di scarico senza che ne sia data comunicazione al Gestore nei tempi e nei modi previsti.

5. Qualora si verificano le infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle normative vigenti in materia, il Gestore ingiunge per iscritto all'Utente trasgressore di adeguarsi alle prescrizioni del Regolamento entro un termine da stabilirsi caso per caso.

Trascorso infruttuosamente il termine il Comune, su indicazione del Gestore, revoca l'autorizzazione allo scarico. In caso di inadempienza il Comune, tramite il Gestore, provvederà d'ufficio all'interruzione dello scarico addebitando tutte le relative spese all'Utente.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi stabiliti dalle normative vigenti.

6. Qualora l'Utente intenda cessare l'attività che produce le acque reflue, dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune ed al Gestore.

ART. 25 UNIONI DI PIÙ SCARICHI

1. E' ammessa la riunione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione nella fognatura nei casi in cui particolari condizioni lo rendano tecnicamente ed economicamente conveniente.

Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore d'allacciamento, dotato di un pozzetto d'ispezione e campionamento, in modo tale che venga assicurata la possibilità il controllo di ciascun scarico.

2. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private diverse da quella dell'Utente, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore dell'Utente del collettore che potrà accedervi in ogni momento per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 26 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 8 del presente Regolamento, nei casi in cui la quota di consegna delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nella fognatura l'Utente dovrà prevedere la realizzazione di un impianto di sollevamento a proprie cure e spese. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura in modo da evitare, in quest'ultima, rigurgiti o moti vorticosi. Comunque l'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire per gravità.

2. L'impianto di sollevamento dovrà essere dotato di un sistema d'avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è ammesso lo scarico delle acque reflue in recapiti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti onde evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento.

ART. 27 IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Le utenze industriali, le cui acque reflue non rientrino nei limiti d'accettabilità stabiliti, hanno l'obbligo di provvedere, mediante idonei impianti di pretrattamento, all'abbattimento delle sostanze inquinanti non ammesse in fognatura.

Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l'equalizzazione delle portate da immettere nella fognatura.

2. Il Gestore provvederà, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

3. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto di pretrattamento o e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Comune ed al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del "fuori servizio" dell'impianto. L'impianto deve essere comunque progettato per far fronte alle emergenze suddette.
4. L'Utente è l'esclusivo responsabile del proprio impianto di pretrattamento e ne assicura il suo corretto funzionamento. L'Utente è altresì responsabile della mancata manutenzione degli eventuali strumenti di misura e controllo installati a bordo dell'impianto medesimo.
5. Gli eventuali strumenti di controllo devono essere conformi a quanto stabilito dal Gestore in sede di preventivo; ogni loro modifica o sostituzione deve essere effettuata una volta ottenuto il benestare del Gestore.
6. Il Gestore ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare il prelievo di campioni di acque reflue e gli opportuni controlli e verifiche.

ART. 28 MODALITÀ D'ALLACCIAMENTO E NORME TECNICHE GENERALI

1. Le modalità ed i criteri tecnici d'allacciamento e le caratteristiche tecniche delle fognature interne sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico.
2. Il Gestore nello stabilire, in relazione alle singole attività produttive, i sistemi e le modalità d'esercizio delle reti di raccolta, eventuali pretrattamenti, allontanamenti ed allacciamenti alla fognatura, farà riferimento alle seguenti norme che costituiscono principi tecnici:
 - a) al fine di verificare le caratteristiche dello scarico in funzione del rispetto dei limiti tabellari posti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia e poter applicare il regime tariffario, il Gestore, se lo riterrà opportuno, effettuerà mediamente due controlli analitici l'anno sul refluo convogliato nella fognatura; le relative spese saranno a carico dell'Utente;
 - b) per casi particolari e motivati il Gestore ha, altresì, la facoltà d'imporre l'effettuazione di analisi di autocontrollo, d'imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, sempre con spese a carico dell'Utente;
3. Il progetto dell'insediamento produttivo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) caratteristiche qualitative e quantitative sulle materie prime, intermedie e prodotti finali relativamente alle singole fasi produttive, i composti tossici, inorganici ed organici non riportati tra i parametri previsti dal D.Lgs. 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la previsione relativa alla quantità e le caratteristiche delle acque reflue da immettere;
 - b) caratteristiche dei sistemi di misurazione e regolazione delle portate delle acque reflue da immettere;
 - c) caratteristiche dei sistemi d'approvvigionamento idrico (da acquedotto comunale o da fonte privata);
 - d) caratteristiche dei sistemi d'allarme e di messa in sicurezza dello scarico in caso di disservizio;
 - e) lay-out dei cicli produttivi ed ubicazione di tutti i servizi e degli eventuali impianti di trattamento e/o stoccaggio che producono le acque reflue da scaricare;
 - f) percorsi delle reti fognarie interne, differenzialmente evidenziati, comprendenti anche tutti i manufatti relativi e gli eventuali impianti di trattamento;
 - g) calcoli di dimensionamento di tutte le opere trattanti le acque reflue da scaricare.
4. Dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi. Le analisi devono essere effettuate da laboratori chimici autorizzati e/o accreditati, secondo le normative vigenti, con cadenze temporali stabilite dal Gestore.
5. Il Gestore ha altresì la facoltà d'imporre limitazioni di portata, qualora il carico dello stesso comporti il superamento della massima potenzialità dell'impianto di depurazione terminale. Tale eventuale e necessaria limitazione globale delle portate e dei carichi ammessi sarà ripartita fra gli insediamenti produttivi autorizzati a scaricare ai sensi del presente articolo.

SEZIONE 3 - TARIFFE

ART. 29 TARIFFE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE

1. Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e di depurazione tutti gli Utenti allacciati alla fognatura nonché tutti gli Utenti che usufruiscono di prelievi idrici autonomi di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Sono ugualmente tenuti al pagamento di tale importo, maggiorato del 10 %, gli Utenti allacciabili ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, qualora non abbiano provveduto ad eseguire le opere d'allacciamento entro il termine di un anno dalla data di ricevimento di esplicita diffida in tal senso da parte del Gestore. La maggiorazione del 10 % è incrementabile del 50% per ogni anno successivo salvo diversa determinazione dell'A.A.T.O..

2. La tariffa di fognatura e di depurazione è applicata dal Gestore nel rispetto del Disciplinare allegato alla Convenzione di cessione del Servizio Idrico Integrato.

SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 30 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative, ove previste dal Codice Penale e dal decreto legislativo 11.05.1999 n° 152 e successive modifiche ed integrazioni e/o da altre norme legislative, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con il regio decreto 03.03.1884 n° 383, nonché dalla legge 03.05.1967 n° 317, a norma dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27.07.1934 n° 1265, e con la sanzione amministrativa prevista dalla legge regionale 16.04.1985 n° 33.

2. Per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle stesse si applicano le norme di cui alla legge 24.11.1981 n° 689 e, se compatibili con la presente legge, alla legge 28.01.1977 n° 10.

3. L' applicazione delle sanzioni amministrative è effettuata dal Gestore.

ART. 31 UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA

1. In base alle normative vigenti in materia, la competenza per lo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo o in corpi idrici superficiali, in zone non servite dalla fognatura, è:

- dei Comuni per acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche,
- della Provincia per acque reflue industriali.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FOGNATURA

Tariffa di allacciamento

<i>Tipo allacciamento</i>	Fino a 5 unità immobiliari	<i>Da 6 a 10 unità immobiliari</i>	Oltre 10 unità immobiliari	Scarichi non domestici
Contributo di allacciamento fino a 6 metri ⁽¹⁾	•250,00	•500,00	•750,00	sulla base di preventivo analitico
IVA	di legge	di legge		di legge

⁽¹⁾ il contributo di allacciamento comprende i ripristini delle pavimentazioni su suolo pubblico; i ripristini della pavimentazione su suolo privato restano a carico del richiedente

Eccedenza per lunghezze superiori a 6 metri •50,00 + IVA di legge al metro

Spese per il contratto

Spese amministrative	•10.33 (marca da bollo)
----------------------	-------------------------

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FOGNATURA

TARIFFA INTERVENTI A PAGAMENTO PRESSO L'UTENZA

TIPOLOGIA INTERVENTO	TARIFFA (Euro)
Pulizia pozzetti (tariffa oraria)	20,00
Videoispezione (<u>tariffa oraria</u>)	200,00
Rimozione ostruzioni e sghiaimento pozzetti e tubazioni (tariffa oraria)	80,00
Spurgo e asportazione liquami (a mc)	65,00
Mano d'opera (<u>tariffa oraria</u>) ⁽¹⁾	20,00

I prezzi esposti si intendono al netto dell'I.V.A.

Note:

(1) per lavori non espressamente contemplati nelle voci di tariffa, ed esclusa la fornitura dell'eventuale materiale necessario.